

**Servizio Idrico Integrato del
Biellese e Vercellese S.p.A.**

Vercelli, 25 NOV. 2016

Prot. 9270

Spett.le
GIE s.r.l.


gieimpiantiecologici@pec.it

OGGETTO: gara del 25.11.2016 - realizzazione impianto di
depurazione in Comune di Buronzo - 10331 - CIG: 6837810351 -
ESCLUSIONE GARA

Con riferimento alla gara emarginata si comunica a
codesta spett.le Impresa di essere stata esclusa in quanto non ha
sigillato il plico di gara secondo le modalità previste dal bando
di gara.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Alessandro Iacopino)



Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.

Vercelli, 19 DIC. 2016

Prot. 10025

Spett.le

SEA s.p.a.
Ufficio Gare e Contratti
gare.sea@pec.it

OGGETTO: gara per lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione con sezione di filtrazione a membrane in Comune di Buronzo CIG: 6837810351

Con riferimento all'istanza di codesta spett.le Impresa 2.12.2016 prot. 2488, si prende atto dell'autorevole giurisprudenza citata, evidenziando - tuttavia - l'esistenza anche di orientamenti completamenti diversi, anche da parte degli stessi Organi Giudicanti.


Su tutte, la Sentenza 5626/2009 del C.d.S. che recita "*Una volta entrata legittimamente nella compagine associativa, l'impresa cooptata costituisce parte integrante dell'Associazione di imprese dalla quale è stata cooptata, come emerge dalla stessa espressione utilizzata dal Legislatore ("associare altre imprese").*"

Al riguardo, va segnalato anche il parere AVCP del 22/7/2010 che, trattando in genere di consorzi e raggruppamenti di imprese, pone l'accento sull'unitarietà della figura che esegue il lavoro aggiudicato.

Al di là delle questioni giuridiche su tale argomento, certo essenziali, non va tuttavia scordato che ogni soggetto che partecipa ad una gara di appalto (cooptato o meno) deve dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione (almeno quelli generali oggi previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) per il tramite delle procedure previste dalla normativa sui lavori pubblici.

In questo senso la produzione del PASSOE resta quindi indispensabile come chiarito dalla stessa Autorità nelle proprie FAQ AVCPASS:

***"N.15 In caso di ricorso all'istituto della cooptazione (art. 92, comma 5, D.P.R. 207 del 2010) l'impresa cooptata deve comparire nel PassOE per la verifica dei requisiti di sua spettanza?
Ai soli fini della creazione del PassOE, l'impresa cooptata deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come***




"Mandante in RTI". Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di "Manadataria in RTI"."

Per questi motivi, si ritiene che l'istanza di riammissione non possa essere comunque accolta.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. *Ing.* Alessandro Iacopino)



Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.

Vercelli, 19 GEN. 2017

Prot. 466

Spett.le
Medit Costruzioni S.R.L.
Zona P.I.P. Lotto 1
75028 TURSI (MT)

OGGETTO: appalto per la
realizzazione dell'impianto di
depurazione con sezione di
filtrazione a membrane in
Comune di Buronzo (VC) - CIG
6837810351

INVIATA PEC LEGALMAIL

VISTO il bando di gara dei lavori emarginati che prevedeva, tra
l'altro:

*PROCEDURA: il committente aggiudicherà l'appalto al prezzo più basso,
mediante offerta a prezzi unitari e con verifica delle offerte ai sensi
dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016*

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA ... è composta, pena l'esclusione...da:

*1) un'attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del
concorrente (o di tutti i concorrenti in caso di raggruppamento
temporaneo di concorrenti) ove sia dichiarato che l'impresa:*

*i) ha preso atto, è consapevole ed accetta incondizionatamente che,
qualora la propria offerta risultasse anomala in base a quanto statuito
dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà chiamata a redigere
una relazione giustificativa sulla base delle prescrizioni e delle norme
del Regolamento facente parte dei documenti di gara e di cui ha dato
preventiva lettura tenendone conto nella predisposizione della propria
offerta;*

*j) ha, in particolare, preso atto che tutti i noli e le forniture di cui
l'impresa si servirà per la realizzazione dei lavori dovranno essere
giustificati con appositi preventivi aventi le caratteristiche di cui al
punto "4" del citato Regolamento facente parte integrante e sostanziale
della documentazione di gara, di cui l'impresa dovrà conservare la PEC
originale inviata dal fornitore in formato file;"*

VISTO il Regolamento per la redazione della "Relazione
Giustificativa dei Prezzi" (da ora solo Regolamento), allegato e parte
integrante del Bando di Gara richiamato in precedenza.

CONSIDERATO che codesta spett.le Impresa è risultata
aggiudicataria provvisoria della gara svolta in data 29.11.2016, come

Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli

C.F./P.IVA 94005970028 / 01985420023

PEC: siispa@legalmail.it

Numero Verde
800 283 120

www.siispa.it



risulta dal verbale rogito dott. Vincenzo Minieri in pari data al rep. 41.722.

VISTA la nota della scrivente 28.11.2016 prot. 9296 con la quale è stato dato termine fino al 13.12.2016 a codesta Impresa per presentare i giustificativi dei prezzi secondo le modalità previste dal Regolamento.

VISTA la nota della scrivente 7.12.2016 prot. 9703 (in accoglimento parziale dell'istanza di codesta spett.le Impresa in pari data), con la quale è stata accordata una proroga di giorni 5.

VISTA la nota di codesta spett.le Impresa del 19.12.2016, con la quale sono stati trasmessi i giustificativi dei lavori.

VISTA la nota della scrivente 9.1.2017 prot. 290 con la quale - ad esito della analisi preliminare dei giustificativi presentati - sono state individuate numerose carenze documentali rispetto a quanto richiesto dal Regolamento e, conseguentemente, si è sollecitata la trasmissione delle necessarie integrazioni entro il 16.1.2017.

CONSIDERATO che nessun riscontro è pervenuto da codesta spett.le Impresa.


SI ANNULLA

l'aggiudicazione provvisoria disposta ad esito della seduta di gara dei lavori emarginati, come risulta dal verbale rogito Vincenzo Minieri in data 29.11.2016 rep. 41.722.

E SI DISPONE

l'esclusione di codesta spett.le Impresa per non aver prodotto i giustificativi dell'offerta presentata con tutti gli elementi per consentirne l'analisi, secondo quanto previsto dal bando di gara, e dunque per essere risultata la relativa offerta incongrua.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Alessandro Iacopino)



Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.

Vercelli, 13 APR. 2017

Prot. 3300

Spett.le
Minieri King Elettrica srl
85100 CATANZARO

mke@pec.it

OGGETTO: appalto per la
realizzazione dell'impianto di
depurazione con sezione di
filtrazione a membrane in
Comune di Buronzo (VC). - Lav.
10331 - CIG 6837810351

INVIATA PEC LEGALMAIL

Lette le osservazioni in data 10.4.2017, inviate da codesta spett.le Impresa in riscontro alla nota di questa Società 31.3.2017 prot. 2930, si ritiene che le osservazioni stesse non possano essere accolte e che, per l'effetto, si debba procedere all'annullamento dell'aggiudicazione della gara ed alla conseguente esclusione.

E ciò per le seguenti ragioni.

1. Codesta spett.le Impresa, in calce alla "*Lista delle categorie di lavoro e forniture*", ha indicato:

- un prezzo finale offerto (dato dalla somma di tutte le quantità ciascuna moltiplicata per il relativo prezzo unitario così come giustificato dall'impresa stessa) pari ad Euro 957.793,05 e dunque superiore al prezzo a base di gara pari ad Euro 847.341,14 (una sorta di offerta "al rialzo", già solo in quanto tale inammissibile);

- ma anche un ribasso del 28,765% sul prezzo a base di gara (e cioè, in sostanza, ha offerto un prezzo ribassato, rispetto alla base di gara, pari ad Euro 603.603,47).

L'offerta dell'impresa, prospettata come sopra, si presenta incerta ed ambigua e già solo per tale motivo l'offerta in questione deve essere esclusa.

2. Il divario evidente ed inconciliabile tra il ribasso offerto e il prezzo complessivo ("al rialzo") indicato dall'impresa (prezzo peraltro risultante dalla somma dei prezzi unitari giustificati dall'impresa) non consente la "correzione" dei prezzi unitari stessi sulla base del ribasso offerto, pena l'illegittima integrazione e/o correzione dell'offerta da parte dell'Amministrazione. Si ritiene infatti che la correzione, da parte dell'Amministrazione, dei prezzi unitari sulla base del ribasso offerto sia possibile solo quando la discordanza fra il prezzo complessivo indicato ed il prezzo risultante dal ribasso percentuale offerto dipenda da errori di calcolo, materiali, aritmetici, *ictu oculi* rilevabili, non sussistenti tuttavia nel caso di



specie (basti, al riguardo, già solo considerare che codesta Impresa ha giustificato, in sede di prima verifica dell'anomalia dell'offerta, proprio quei prezzi unitari che moltiplicati per le quantità e poi sommati tra loro danno il prezzo indicato in cifre e in lettere [di Euro 957.793,05], superiore all'importo a base di gara, il che significa che codesta Impresa ha voluto proprio quei prezzi e che nessun errore materiale è stato commesso quanto all'indicazione del prezzo finale offerto).

La correzione da parte dell'Amministrazione dei prezzi unitari sulla base del ribasso offerto comporterebbe un'indebita integrazione postuma e/o comunque una correzione illegittima dell'offerta.

3. In ogni caso, resta il fatto che i prezzi unitari "di partenza" (indicati da codesta Impresa) sono stati giustificati nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. Ciò significa, come detto, che codesta Impresa ha voluto e pensato la propria offerta proprio sulla base di tali prezzi unitari. Codesta impresa, in riscontro al preavviso di annullamento dell'aggiudicazione, ha riconosciuto di aver provveduto (appunto successivamente all'aggiudicazione stessa) a creare "un tavolo tecnico con fornitori e lavoratori per addivenire ad una nuova e corretta giustificazione dei prezzi offerti, rimodellata secondo quella che era la volontà di offerta iniziale della MKE S.R.L." e di essere in effetti riuscita a creare un "nuova giustificazione" dei prezzi congrua al ribasso offerto. L'offerta è stata dunque "rimodellata" ed integrata *ex post* dall'impresa, sulla base di giustificativi postumi, anche in violazione del "Regolamento" per la relazione giustificativa dei prezzi, allegato al bando di gara.

La correzione dei prezzi unitari originariamente offerti e la presentazione di nuove giustificazioni, adattate in via successiva al ribasso offerto, determina l'integrazione postuma dell'offerta - e, anzi, una nuova offerta - di codesta Impresa, in quanto tale non ammissibile.

Per tutti i suddetti motivi, questa Società procede con il presente provvedimento all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione della gara e all'esclusione dell'offerta di codesta Impresa dalla gara stessa.

I DIRETTORE GENERALE
(dott. Ing. Alessandro Iacopino)